

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1603/2000 DEL CONSIGLIO  
del 20 luglio 2000  
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli  
Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDIMENTO**

**1. Misure in vigore**

- (1) Nel febbraio 1994, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti [regolamento (CE) n. 229/94 <sup>(2)</sup>]. I dazi sono stati istituiti sotto forma di dazi variabili basati su un prezzo minimo per i tre tipi di etanolamina, ossia monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) e trietanolamina (TEA).

**2. Domanda di riesame**

- (2) A seguito della pubblicazione, il 23 luglio 1998 <sup>(3)</sup>, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America, la Commissione ha ricevuto, in conformità dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), una domanda di riesame delle misure in questione, ossia una richiesta di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio.

- (3) La domanda è stata presentata il 30 ottobre 1998 dal CEFIC (Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique) per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva rappresentava una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di etanolamina.

- (4) Il CEFIC ha affermato che la scadenza delle misure avrebbe comportato con ogni probabilità il persistere o la reiterazione, in misura sempre maggiore, del dumping e del pregiudizio subiti dall'industria comunitaria, e che era giustificato procedere ad un riesame delle misure, ritenute prive di efficacia. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti, la Commissione ha aperto un'inchiesta <sup>(4)</sup> ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base. Pertanto, l'inchiesta non riguardava soltanto le possibili conseguenze della scadenza delle misure (cfr. articolo 11, paragrafo 2), ma intendeva anche stabilire se fosse giustificata una modifica delle misure antidumping in vigore (dazi variabili basati su un prezzo minimo) (cfr. articolo 11, paragrafo 3).

**3. Inchiesta**

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari che hanno sostenuto la domanda di riesame (i «produttori comunitari denunzianti»), i produttori esportatori e i loro importatori collegati, nonché gli utilizzatori notoriamente interessati, e ha dato loro la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e/o di chiedere un'audizione.
- (6) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposta da quattro produttori comunitari denunzianti, da quattro produttori esportatori statunitensi e da cinque dei loro importatori collegati. Il questionario è stato inviato anche a numerosi utilizzatori del prodotto; due delle loro risposte sono state ritenute complete.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 28 del 2.2.1994, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU C 231 del 23.7.1998, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU C 27 del 2.2.1999, pag. 3.

- (7) Un produttore esportatore statunitense ha dichiarato la propria intenzione di collaborare all'inchiesta, pur non avendo esportato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. L'interesse di tale produttore nei confronti dell'inchiesta è giustificato dal suo coinvolgimento nell'inchiesta iniziale.
- (8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere e della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché per analizzare l'interesse della Comunità. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:
- a) *produttori esportatori*
- Dow Chemical Company, Midland, Michigan (USA)  
Huntsman Chemical Company, Houston, Texas (USA)  
Union Carbide Corporation, Danbury, Connecticut (USA)
- b) *importatori della Comunità collegati ai produttori esportatori*
- Huntsman Co. Belgium CVBA, Bruxelles, Belgio  
Union Carbide Benelux, Anversa, Belgio  
Union Carbide Europe SA, Ginevra, Svizzera
- c) *produttori comunitari denunziati*
- BASF AG, Ludwigshafen, Germania  
BP Chemicals Ltd, Londra, Regno Unito e Lavéra, Francia
- d) *utilizzatori comunitari*
- Krems Chemie AG, Krems a.d. Donau, Austria  
Synthesia Española SA, Barcellona, Spagna
- (9) L'inchiesta relativa al persistere e alla reiterazione del dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 («periodo dell'inchiesta»). L'esame riguardante il persistere e la reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo dell'inchiesta sul pregiudizio»).

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 1. Prodotto in esame

- (10) Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta precedente. Si rammenta che l'etanolamina viene ottenuta per reazione dell'ammoniaca con l'ossido di etilene. In seguito a tale sintesi si verificano tra reazioni concorrenti, che danno tre diversi tipi di etanolamina: monoetanolamina (MEA) dietanolamina (DEA) e trietanolamina (TEA). La percentuale dei tre tipi di etanolamina all'interno della produzione complessiva è determinata dalla configurazione dell'impianto di produzione ma può, in una certa misura, venire controllata dalla scelta del rapporto ammoniaca/ossido di etilene. Il prodotto in questione è usato come intermedio per la

preparazione di tensioattivi (nella composizione dei detergenti e di prodotti per l'igiene personale), fertilizzanti, agenti per la protezione delle colture, anticorrosivi, oli lubrificanti, materiali fotografici chimici, cosmetici e poliuretano, nonché come mezzo assorbente per depuratori di gas o come additivo nelle industrie del cemento, metallurgica e della carta. Trattandosi di un processo di produzione combinato (cfr. sopra), la produzione di DEA è accompagnata dalla produzione, in quantità superiori, degli altri tipi di etanolamina (MEA e TEA).

### 2. Prodotto simile

- (11) L'industria comunitaria produce di norma il 30-33 % di DEA. La MEA o la TEA possono rappresentare fino al 54 % della produzione complessiva di etanolamine. Tenuto conto del processo di produzione combinato, la richiesta di un produttore esportatore di trattare separatamente i diversi tipi di etanolamina per quanto riguarda l'analisi del pregiudizio non è giustificata.
- (12) Dall'istituzione delle misure antidumping in esame, il mercato è stato caratterizzato da una forte crescita della domanda di DEA, soprattutto negli USA. Tale aumento è stato determinato dall'impiego della DEA nella produzione di erbicidi a base di glifosato, adatti alle colture geneticamente modificate per resistere agli erbicidi.
- (13) Il prodotto in questione importato dal paese oggetto dell'inchiesta è identico, in termini di caratteristiche fisiche e tecniche, a quello prodotto nella Comunità. I prodotti fabbricati nella Comunità e quelli importati non presentano differenze in termini di impiego. Si è inoltre constatato che il prodotto in questione importato dal paese oggetto dell'inchiesta è identico a quello venduto sul suo mercato interno. Tali prodotti devono pertanto essere considerati un unico prodotto.

## C. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

### 1. Osservazioni preliminari

- (14) Sulla base della dichiarazione contenuta nella denuncia, secondo la quale la situazione era cambiata rispetto all'inchiesta iniziale, è stato esaminato il livello di dumping durante il periodo dell'inchiesta.
- (15) Dei quattro produttori esportatori statunitensi che hanno risposto al questionario, due avevano esportato quantitativi elevati nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, mentre gli altri hanno dichiarato di aver esportato quantitativi minimi o di non aver esportato del tutto il prodotto in questione.
- (16) Per il produttore esportatore che ha dichiarato di aver esportato quantitativi minimi si è deciso che, in mancanza di altre informazioni, si poteva ragionevolmente basare il margine di dumping su detto volume minimo di esportazioni.

## 2. Valore normale

- (17) Il valore normale è stato determinato per ciascun tipo del prodotto in esame sulla base del prezzo di tutte le vendite realmente effettuate sul mercato interno statunitense (cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base: «prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore»). Per tipi di prodotto non venduti in quantitativi sufficienti o nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno, il valore normale è stato calcolato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (18) Per quanto riguarda i tre produttori esportatori statunitensi, si è riscontrato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, che le vendite sul mercato interno del prodotto in esame rappresentavano oltre il 5 % del volume delle vendite del prodotto destinate all'esportazione verso la Comunità. Per gli stessi tre produttori esportatori si è inoltre stabilito che le vendite sul mercato interno erano state effettuate in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, e che era pertanto possibile determinare il valore normale sulla base dei prezzi di tali vendite.

## 3. Prezzo all'esportazione

- (19) In tutti i casi, il prodotto in esame è stato importato da società collegate ai produttori esportatori statunitensi. I prezzi di vendita applicati dalle società di produzione alle società importatrici sono stati pertanto ritenuti inattendibili. Per questa ragione, e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, comprese le commissioni, sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché di un margine di profitto del 5 % ritenuto ragionevole sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate in merito alle importazioni del prodotto in esame.

## 4. Confronto

- (20) Il valore normale è stato confrontato con il prezzo all'esportazione sulla base delle singole operazioni, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sulla comparabilità (cfr. l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base). Sono stati pertanto apporati adeguamenti per tener conto di fattori quali trasporto interno e nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costo di crediti e commissioni.

- (21) Si è proceduto a un confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione per tutti i tipi di prodotto interessati dalla presente inchiesta. Nel caso dei produttori esportatori che hanno collaborato, dal confronto è risultata una media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del valore cif, pari a 33 % per Dow Chemical, 38,2 % per Union Carbide e 40,1 % per Huntsman.

## 5. Carattere duraturo della nuova situazione

- (22) La Commissione ha verificato se i cambiamenti osservati a livello dei margini di dumping potessero rivelarsi duraturi. È risultato che la diminuzione dei margini di dumping era dovuta in larga misura ad un aumento dei prezzi all'esportazione, che perdura da almeno due anni. Per questa ragione, e dato che i quantitativi esportati sono stati giudicati rappresentativi, la Commissione ha concluso che i fatti constatati rappresentano un cambiamento duraturo della situazione relativa alle importazioni dagli Stati Uniti. Non sono stati presentati elementi di prova che possano confutare tali conclusioni.

## 6. Conclusione

- (23) Dal riesame in previsione della scadenza avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, era risultato che l'abolizione delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere del dumping, soprattutto alla luce del dumping significativo riscontrato durante il periodo dell'inchiesta, e che si poteva ragionevolmente concludere che tale dumping sarebbe continuato.
- (24) Dal riesame intermedio avviato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, in seguito a una richiesta di riesame delle misure per tenere debitamente conto delle attuali condizioni del mercato, è risultato che le circostanze che avevano determinato l'istituzione delle misure in vigore erano notevolmente cambiate e che tali cambiamenti dovevano essere considerati sufficientemente duraturi da giustificare una revisione verso il basso dei margini di dumping stabiliti durante l'inchiesta iniziale.

## D. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

### 1. Produzione comunitaria complessiva

- (25) La denuncia è stata presentata per conto di quattro dei cinque produttori comunitari di etanolamina. Una società, la Union Carbide Ltd (Regno Unito), non ha partecipato all'inchiesta e non ha sostenuto la denuncia. Va sottolineato che tale società è collegata al produttore statunitense Union Carbide Corp. USA. Si è pertanto valutato se essa andasse esclusa dalla definizione di produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. Si è riscontrato che il produttore in questione importava ingenti quantitativi del prodotto oggetto di dumping. Non potendo garantire pertanto che la situazione economica di tale produttore non fosse influenzata dalle sue relazioni con il

produttore statunitense, si è ritenuto opportuno escluderlo dalla determinazione della produzione comunitaria. La produzione complessiva della Comunità è pertanto rappresentata dalle seguenti società: BASF AG, Ludwigshafen, Germania; BP Chemicals Ltd, Londra, Regno Unito; Condea Chemie GmbH, Marl, Germania e Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenungsund, Svezia.

## 2. Industria comunitaria

- (26) La Commissione ha inviato un questionario ai produttori comunitari denunzianti e ha ricevuto una risposta da tre di essi. Si è deciso di accettare una risposta che non conteneva dati sui costi di produzione per il periodo 1995-1997, poiché la società in questione ha rilevato da un'altra società l'attività relativa all'etanolamina il 1° luglio 1998 e non poteva pertanto accedere a tali dati. Il quarto produttore ha inviato una risposta incompleta al questionario ed è stato pertanto considerato «produttore che non ha collaborato». I tre produttori comunitari denunzianti che hanno collaborato all'inchiesta costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, poiché rappresentano il 77,5 % della produzione complessiva della Comunità. Essi vengono definiti in appresso «industria comunitaria».

## 3. Determinazione del mercato comunitario interessato

- (27) Parte della produzione dell'industria comunitaria (28 % circa) è destinata all'uso interno, ossia vincolato. La quasi totalità di tale parte (95 % circa) è espressamente ed esclusivamente destinata all'impianto di un produttore comunitario. L'inchiesta ha confermato che i produttori comunitari denunzianti non acquistano il prodotto in questione da parti indipendenti, all'interno o all'esterno della Comunità, per il proprio uso vincolato. Si ritiene pertanto che le etanolamine destinate all'uso vincolato non siano in concorrenza con quelle altrimenti disponibili nella Comunità, che rappresentano il mercato comunitario interessato dal prodotto in esame.

## E. ESAME DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

### 1. Consumo nella Comunità

- (28) Il consumo nella Comunità è stato determinato in base al volume delle vendite dell'industria comunitaria, al volume delle vendite del produttore comunitario che non ha collaborato, a dati Eurostat sul volume delle importazioni e a una stima delle vendite realizzate sul

mercato della Comunità del produttore comunitario collegato al produttore esportatore statunitense Union Carbide<sup>(1)</sup>.

- (29) Il consumo calcolato su tale base è aumentato del 14 % durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio: da 152 000 tonnellate circa nel 1995 a 172 000 tonnellate circa nel periodo dell'inchiesta. Tale incremento è imputabile alle vendite di DEA e TEA, aumentate rispettivamente del 19 % e del 21 %. La domanda di MEA è rimasta stabile. La MEA e la DEA rappresentano ciascuna il 29 % circa del consumo complessivo durante il periodo dell'inchiesta, la TEA il 42 %.

## 2. Importazioni dal paese interessato

### a) Volume, andamento dei prezzi e quota di mercato

- (30) Durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate del 14 %, in linea con l'andamento del consumo totale nella Comunità. Tuttavia l'analisi delle cifre mostra un'implicita tendenza al ribasso delle importazioni di DEA (-38 % nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio), che rappresentavano soltanto il 12,6 % delle importazioni complessive durante il periodo dell'inchiesta. Tale fenomeno si spiega con l'elevata domanda di DEA sul mercato interno statunitense. D'altra parte, a prescindere dalla stabilità della domanda di MEA sul mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, nello stesso periodo le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate dell'86 %. Le importazioni di TEA durante il periodo sono cresciute dell'11 %.
- (31) Dato che le importazioni vengono effettuate da importatori collegati, i prezzi delle importazioni provenienti dagli Stati Uniti, stabiliti sulla base di informazioni fornite dai produttori esportatori o di dati Eurostat, non sono stati considerati attendibili per determinare l'andamento dei prezzi. Per valutare in maniera più attendibile la politica dei prezzi adottata dai produttori esportatori interessati, sono stati analizzati i prezzi di rivendita dei loro importatori collegati — segnatamente i prezzi applicati agli utilizzatori finali dell'industria ritenuti rappresentativi delle vendite complessive. Tra il 1995 e il 1996, tali prezzi hanno subito in media un calo del 10 % e sono risultati sensibilmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria in tale periodo. Detto andamento è stato più pronunciato per la MEA, che ha registrato un calo del prezzo di rivendita del 14 %. Verso la fine del periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, il prezzo di rivendita della TEA aveva raggiunto nuovamente il livello del 1995, mentre la DEA era divenuta più costosa del 13 % e la MEA continuava a costare il 4 % in meno. Durante il periodo dell'inchiesta, i livelli dei prezzi praticati dagli importatori collegati e dall'industria comunitaria erano comparabili.

<sup>(1)</sup> Sulla base della denuncia e delle informazioni fornite dal produttore esportatore statunitense. Le vendite corrispondono al 10 % delle vendite complessive di tutte le etanolamine prodotte sul mercato comunitario.

(32) Durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, la quota di mercato complessiva delle importazioni provenienti dagli USA si è attestata a 29 %. In tali cifre sono compresi tuttavia un aumento implicito della quota di mercato della MEA, passata da 17 % a 32 %, e un drastico calo della quota di mercato della DEA (da 25 % a 13 %). La TEA ha registrato una lieve diminuzione, passando da 42 % a 39 %.

b) Politica dei prezzi dei produttori esportatori

(33) Per valutare la politica dei prezzi adottata dai produttori esportatori statunitensi, sono state analizzate le loro vendite, nonché quelle dell'industria comunitaria. In un primo tempo, si è proceduto a un confronto tra i prezzi di vendita ai primi acquirenti indipendenti sul mercato comunitario. Dato che l'industria comunitaria vende il prodotto in esame soltanto a utilizzatori finali dell'industria, e dato che tali acquirenti rappresentano anche una percentuale significativa (oltre il 50 %) delle vendite dei produttori esportatori statunitensi, si è ritenuto rappresentativo un confronto a tale stadio commerciale. Ai fini della determinazione del dumping, il confronto è stato effettuato sulla base dei dati relativi ai due principali produttori esportatori statunitensi.

(34) Dato che tutte le importazioni nella Comunità di prodotti originari degli Stati Uniti sono state effettuate attraverso importatori collegati, il suddetto confronto si è basato sui prezzi applicati ai primi acquirenti indipendenti della Comunità a livello di importatori collegati, ossia dopo deduzione di costi di nolo nella Comunità, sconti e riduzioni. Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta i livelli dei prezzi medi complessivi delle importazioni dagli Stati Uniti e delle vendite dell'industria comunitaria erano comparabili.

(35) In un secondo tempo, sono stati esaminati i prezzi all'importazione delle etanolamine originarie degli Stati Uniti, ossia i prezzi applicati dai produttori esportatori statunitensi ai loro importatori collegati, rispetto ai prezzi minimi che determinano i dazi variabili. È emerso che i dazi antidumping riscossi erano modesti, dato che durante la maggior parte del periodo dell'inchiesta sul pregiudizio i suddetti prezzi all'importazione risultavano notevolmente superiori ai prezzi minimi.

(36) Successivamente, tenuto conto della relazione tra produttori esportatori e importatori, si è stabilito, per il periodo dell'inchiesta, se i prezzi di rivendita applicati dagli importatori ai primi acquirenti indipendenti e i rispettivi prezzi reali all'importazione rispecchiassero i costi sostenuti dagli importatori collegati tra l'importazione del prodotto e la rivendita. Tutti i costi effettivamente sostenuti tra l'importazione e la rivendita, quali trasporto dalla frontiera comunitaria, movimentazione, assicurazione, imballaggio, costo dei crediti, dazi all'importazione, spese generali amministrative e di vendita, nonché un margine di profitto del 5 %, sono stati pertanto detratti dai prezzi di rivendita. I prezzi all'im-

portazione sono stati pertanto costruiti indipendentemente dalla relazione tra produttori esportatori e importatori collegati.

(37) I prezzi all'importazione così stabiliti per entrambi i produttori esportatori erano nettamente inferiori non solo ai prezzi reali all'importazione dichiarati dai loro importatori collegati, ma anche ai prezzi minimi applicabili ai vari tipi di etanolamina. Tale constatazione è confermata dal fatto che gli importatori collegati hanno subito perdite finanziarie significative durante il periodo dell'inchiesta. Infatti, il loro margine tra il prezzo di acquisto (prezzo reale all'importazione) e il prezzo di rivendita sul mercato comunitario non è bastato a coprire i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita. Va sottolineato che lo schema definito per il periodo dell'inchiesta è stato osservato anche per il resto del periodo in esame, ossia dal 1995 al 1997.

(38) Sulla base della suddetta analisi effettuata in tre fasi, si conclude che i prezzi di rivendita dei produttori esportatori statunitensi sul mercato comunitario corrispondevano a quelli dell'industria comunitaria. Si è riscontrato inoltre che i livelli dei prezzi reali all'importazione erano superiori ai prezzi minimi. Tali prezzi reali all'importazione, tuttavia, non hanno rispecchiato — o almeno non pienamente — le misure antidumping in vigore, se si tiene conto dei costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita. Si può concludere pertanto che i produttori esportatori statunitensi e i loro importatori collegati hanno assorbito, almeno in parte, le misure antidumping, fissando prezzi reali all'importazione artificialmente elevati, che costituiscono prezzi di trasferimento.

### 3. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(39) La produzione è aumentata del 38 % durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, in particolare dal 1996 al 1997, in seguito ad un incremento della capacità, passata da 117 000 tonnellate circa a 139 000 tonnellate. L'aumento della produzione, unitamente alla crescita più modesta della capacità, ha consentito all'industria comunitaria di incrementare l'utilizzazione complessiva degli impianti, passata da 81,8 % a 91,1 % nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio.

(40) Come si è detto, nel 1997 la capacità di produzione di un unico produttore comunitario rappresentava il 95 % circa della produzione comunitaria per uso vincolato ed era stata concepita espressamente a tal fine. Il suddetto aumento della capacità di produzione è dovuto, tuttavia, a tale investimento nelle infrastrutture destinate alla produzione per uso vincolato, che ha comportato una diminuzione dell'uso vincolato presso un altro impianto della stessa società. Ne è conseguito lo svincolo di capacità per le vendite sul mercato libero.

## b) Volume delle vendite

- (41) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità è aumentato del 27 % durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, raggiungendo 96 000 tonnellate circa, in seguito all'aumento delle vendite di DEA e TEA (32 % e 28 % rispettivamente) durante tale periodo.

## c) Quota di mercato

- (42) Tra il 1995 e il 1997, la quota di mercato dell'industria comunitaria ha registrato, nel complesso, un aumento, passando dal 50 % al 56 % (+ 11 % per la MEA, + 5 % per la DEA e + 3 % per la TEA). Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, la quota di mercato complessiva e per la TEA si è mantenuta stabile, ha registrato un ulteriore aumento per la DEA (da 61 % a 63 %), ma è calata per la MEA (da 53 % a 49 %).

## d) Scorte

- (43) Durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio le scorte sono aumentate del 10 %. Tale aumento è inferiore all'aumento del 38 % della produzione.

## e) Evoluzione dei prezzi di vendita e dei costi di fabbricazione

- (44) Tra il 1995 e il 1996, i prezzi delle vendite sono calati nel complesso del 17 %, per poi aumentare nel 1997 e nel 1998 rispettivamente del 3 % e del 9 % rispetto al 1996. A differenza dei prezzi minimi e della situazione del 1995, durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio la DEA è diventata il prodotto più costoso.
- (45) Nel 1995 e nel 1996, i prezzi di rivendita delle importazioni statunitensi nella Comunità erano nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria. La pressione al ribasso del 17 % sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria dal 1995 al 1996 si è verificata nello stesso momento in cui le importazioni di MEA dagli Stati Uniti sono quasi raddoppiate e il prezzo di rivendita delle importazioni statunitensi di MEA è crollato del 14 %, raggiungendo 605 ECU per tonnellata, provocando una riduzione del prezzo di vendita dell'industria comunitaria del 22 %, pari a 647 ECU per tonnellata.
- (46) Oltre che dalle condizioni di mercato, i prezzi di vendita sono determinati essenzialmente dal costo delle materie prime. Tra il 1995 e il 1996, il costo di fabbricazione complessivo è calato del 7 % e, rispetto al 1996, è lievemente aumentato dell'1-2 % nel 1997 e nel periodo dell'inchiesta. Durante l'intero periodo, i costi di fabbricazione sono calati del 6 %, ma i prezzi sono diminuiti del 10 %. La DEA rappresenta l'unica eccezione: il prezzo medio è calato soltanto dell'1 %, mentre i costi di fabbricazione sono diminuiti del 4 %.
- (47) Va inoltre sottolineato che la produzione di etanolamine è importante per l'industria comunitaria poiché consente di utilizzare ossido di etilene prodotto autonomamente a monte, realizzando economie di scala per questo processo di produzione a monte, nonché di utilizzare le etanolamine come intermedio per la fabbricazione di

altri prodotti (uso vincolato). È stato affermato che i prezzi di acquisto dell'ossido di etilene venivano gonfiati, esercitando una pressione al ribasso sulle attività del settore delle etanolamine. Si è constatato, tuttavia, che le società interessate organizzano le proprie attività per quanto riguarda l'ossido di etilene e le etanolamine come centri distinti di profitto, rendendo improbabili sovvenzioni incrociate, e si è verificato se il prezzo di trasferimento al quale la materia prima veniva incorporata nel costo di produzione delle etanolamine rispecchiasse il valore di mercato. In tutti i casi è risultato che i prezzi di trasferimento rispecchiavano solitamente i prezzi di vendita dell'ossido di etilene applicati ad acquirenti indipendenti per quantitativi simili.

## f) Redditività

- (48) La redditività è stata influenzata dai prezzi di vendita e dai costi di fabbricazione. I profitti, pari al 3,94 % nel 1995, si sono trasformati in perdite nel 1996 (- 8,64 %) e nel 1997 (- 8,49 %). Durante il periodo dell'inchiesta, la ripresa dei prezzi non è bastata a generare profitti, e la redditività si è attestata a un livello negativo pari a - 1,37 %.

## g) Investimenti

- (49) Gli investimenti nelle etanolamine destinate al mercato libero sono rimasti relativamente stabili tra il 1995 e il 1998, attestandosi a 4 milioni di ECU l'anno, fatta eccezione per il 1996, anno in cui tale cifra era raddoppiata. Quell'anno, in effetti, sono stati apportati grossi cambiamenti ad un impianto, dopo che la produzione vincolata del gruppo era stata rilevata da un altro impianto appartenente allo stesso produttore comunitario.

## h) Occupazione

- (50) La produzione di etanolamine non è un processo ad alta intensità di manodopera. Nel complesso, l'occupazione è aumentata del 23 %, (166 persone nel 1998).

## 4. Volume e prezzo delle importazioni da altri paesi terzi

- (51) Sulla base di informazioni fornite da Eurostat, i prezzi all'esportazione praticati dalla Bulgaria risultano inferiori ai prezzi reali delle importazioni statunitensi. Come si è detto, occorre però sottolineare che i prezzi forniti da Eurostat per le importazioni provenienti dagli Stati Uniti non sono ritenuti attendibili. Un produttore bulgaro, Burgas, mantiene una quota del 3 % del mercato comunitario dal 1996. Sulla base delle informazioni di Eurostat, il 70 % delle sue esportazioni è costituito da MEA, pari a una quota di mercato del 6 % in tale segmento durante il periodo dell'inchiesta (rispetto al 49 % dell'industria comunitaria e al 32 % dei produttori esportatori statunitensi).
- (52) La quota di mercato di tutti gli altri paesi è scesa a 2 % per tutti i tipi di etanolamine e al 6 % per la MEA. Tuttavia, tali importazioni provengono da varie fonti, nessuna delle quali detiene una quota di mercato significativa.

## 5. Conclusione sulla situazione del mercato comunitario

- (53) Il volume e la capacità di produzione dell'industria comunitaria indicano un andamento positivo. I volumi delle vendite sono aumentati, specialmente per la DEA e la TEA. La quota di mercato è aumentata nel complesso, ma è diminuita per la MEA, rispetto al 1997. Pur avendo registrato un miglioramento rispetto al 1996 e al 1997, la redditività è rimasta insufficiente nel 1998 a causa di una pressione continua sui prezzi di vendita. In effetti, il crollo iniziale dei prezzi di vendita tra il 1995 e il 1996 non è ancora stato compensato, e le importazioni in questione continuano ad esercitare una pressione sui prezzi.
- (54) La continua pressione al ribasso sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria e la conseguente redditività negativa sono direttamente collegate alla politica dei produttori esportatori statunitensi in materia di prezzi, in particolare all'assorbimento delle misure in vigore e alla conseguente pressione sui prezzi.

## F. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING CAUSA DEL PREGIUDIZIO

### 1. Analisi della domanda di etanolamine

- (55) A causa del processo di produzione combinato, l'aumento del consumo di DEA e TEA nella Comunità comporta forniture significative di MEA. La pressione al rialzo sui prezzi è stata particolarmente pronunciata per la DEA, accentuata dal ritiro graduale dei produttori esportatori statunitensi da tale mercato (illustrato da un corrispondente calo della quota di mercato statunitense passata da 25 % a 13 % durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio).
- (56) Nel contempo, la capacità di produzione mondiale di etanolamina continua ad aumentare in previsione del continuo aumento della domanda di DEA, con livelli analoghi di investimenti da parte dei principali produttori della Comunità e degli Stati Uniti. L'elevata domanda di DEA ha comportato adeguamenti verso l'alto dei prezzi nel segmento in questione, mentre durante l'inchiesta precedente il consumo di DEA — e quindi i prezzi — si erano rivelati modesti. L'effetto sui prezzi di vendita (e quindi sulla redditività) dell'aumento della capacità di produzione e della domanda di DEA resta incerto, ma la sovrapproduzione (mondiale) di MEA, in particolare, rischia di deteriorare le condizioni di mercato.

### 2. Analisi della situazione dei produttori esportatori statunitensi

- (57) L'aumento della capacità mondiale rischia di provocare una sovrapproduzione, soprattutto di MEA, mentre il mercato comunitario, sul quale vengono praticati prezzi superiori a quelli di altri paesi terzi, attrae i produttori esportatori statunitensi. La capacità di produzione degli Stati Uniti è aumentata di oltre un terzo tra il 1995 e il 1998. Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, la capacità è aumentata del 19,9 %, raggiungendo 524 000 t, per i tre produttori americani Union Carbide, Huntsma e Dow

Chemical e, malgrado un aumento della produzione del 9 %, il tasso di utilizzazione degli impianti è sceso da 90,4 % a 83 %. La nuova capacità viene generalmente destinata alla DEA, il che comporta una sovrapproduzione di MEA.

- (58) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che i produttori statunitensi hanno esportato nella Comunità ingenti quantitativi del prodotto in esame durante tutto il periodo in esame; ne consegue che il mercato comunitario rappresenta un importante sbocco per la loro produzione. Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, le corrispondenti esportazioni statunitensi verso la Comunità sono aumentate del 12,4 %, mentre le vendite sul mercato interno sono aumentate soltanto del 4,9 % e le esportazioni verso altri paesi terzi sono calate del 2,7 %. Durante il periodo dell'inchiesta, le vendite statunitensi sul mercato interno rappresentavano il 67,1 % delle vendite complessive dei tre produttori statunitensi summenzionati, le esportazioni verso la Comunità erano pari al 13,6 % e le esportazioni verso paesi terzi al 19,3 %.
- (59) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che i prezzi praticati sul mercato statunitense sono superiori ai prezzi di vendita del mercato comunitario. Il livello più elevato dei prezzi negli Stati Uniti può essere direttamente attribuito all'elevato consumo di DEA sul mercato statunitense.
- (60) Va infine sottolineato che la Corea del Sud ha istituito misure nei confronti delle importazioni di etanolamine dagli Stati Uniti. Sebbene non si ritenga che i quantitativi in questione — seppure completamente devianti — siano tali da provocare distorsioni sul mercato comunitario, l'istituzione di misure antidumping dimostra che i produttori esportatori statunitensi sono pronti ad esportare a prezzi di dumping.
- (61) Durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, i prezzi dell'industria comunitaria e dei produttori esportatori sono stati costantemente superiori al prezzo minimo su cui si basano le misure antidumping variabili. È stato dimostrato che i prezzi reali all'importazione non rispecchiano i prezzi di rivendita degli importatori collegati interessati e che i prezzi all'importazione che rispecchiano i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita sono stati sistematicamente inferiori ai prezzi minimi; ciò indica che i produttori esportatori statunitensi hanno assorbito in parte le misure antidumping istituite. Nel contempo, l'industria comunitaria non è riuscita a riprendersi dalla situazione negativa attraversata e ha continuato a dover far fronte a una redditività insoddisfacente durante il periodo dell'inchiesta.
- (62) L'inchiesta ha confermato che, come nel periodo dell'inchiesta precedente (1991-1992) prima dell'istituzione di misure, i produttori statunitensi hanno esportato ingenti quantitativi sul mercato comunitario. Da 48 000 t registrate durante il periodo dell'inchiesta precedente, le esportazioni sono calate a 44 000 t all'inizio del periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, per poi passare a 51 000 t alla fine di tale periodo. Esse rappresentano il 40 % della produzione comunitaria complessiva durante il periodo dell'inchiesta.

(63) Si è constatato che, parallelamente alla crescente domanda di DEA negli Stati Uniti, che ha esercitato una pressione al rialzo sui prezzi di vendita della DEA e delle etanolamine in generale, si è osservato sul mercato comunitario un cambiamento a livello di prezzi un po' meno pronunciato. Questa evoluzione del consumo indica altresì che la MEA viene prodotta in quantità crescenti e rischia di essere venduta a prezzi sempre più bassi in mancanza di una domanda equivalente. L'incidenza sul prezzo della TEA dovrebbe essere minore, dato che si prevede una minore sovrapproduzione.

(64) Un produttore esportatore statunitense ha affermato che l'industria comunitaria stessa presentava un eccesso di capacità produttiva di MEA, che esercita una pressione al ribasso sui prezzi. Egli non è stato tuttavia in grado di provare tale affermazione. Va anche sottolineato che un produttore statunitense ha affermato che l'industria comunitaria ha sottoquotato i prezzi della DEA nel 1998. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che la società comunitaria citata non ha venduto DEA al cliente menzionato.

### 3. Conclusioni sul rischio del perdurare del dumping causa di pregiudizio

(65) Dall'inchiesta è risultato che, malgrado le misure antidumping in vigore e l'aumento della produzione, della capacità di produzione, del consumo e del volume delle vendite, l'industria comunitaria continua a trovarsi in una situazione precaria, specialmente per quanto riguarda i prezzi di vendita e la redditività. L'industria comunitaria è riuscita a colmare il vuoto lasciato dal ritiro parziale dei produttori esportatori statunitensi dal mercato comunitario della DEA. Tuttavia, a causa del parziale assorbimento delle misure in vigore da parte dei produttori esportatori statunitensi, della loro sovrapproduzione di MEA e della conseguente crescita delle importazioni comunitarie di MEA dagli Stati Uniti a prezzo di dumping, i prezzi di tutte le etanolamine sono rimasti troppo bassi per ripristinare la redditività dell'industria comunitaria, nonostante l'istituzione delle misure antidumping.

(66) L'inchiesta ha stabilito che le importazioni in questione continuano ad essere effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli correnti. È stato constatato che i prezzi sul mercato interno statunitense sono aumentati rispetto all'inchiesta precedente, ma in minor misura rispetto ai prezzi delle esportazioni statunitensi nella Comunità. Ne sono conseguiti margini di dumping inferiori a quelli dell'inchiesta iniziale, segnatamente a causa dell'assorbimento. Si è inoltre riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta erano stati esportati ingenti quantitativi, pari al 40 % della produzione comunitaria complessiva.

(67) L'industria comunitaria non è riuscita a sormontare la situazione negativa che sta attraversando dall'inchiesta precedente; i prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti continuano ad essere inferiori ai prezzi minimi (tenuto conto dei costi reali tra l'importazione e la rivendita), assorbendo quindi in parte le misure antidumping in vigore e impedendo all'industria comunitaria di migliorare la propria situazione. Gli aumenti della capacità negli Stati Uniti influenzeranno probabilmente in maniera negativa le condizioni di mercato nella Comunità, soprattutto a causa dell'eccedenza di MEA; e il mercato comunitario, rispetto ad altri mercati, continua ad attrarre i produttori esportatori statunitensi, che continuano ad esportare ingenti quantitativi nella Comunità a prezzi di dumping. Si conclude pertanto che è probabile che il dumping causa di pregiudizio persista.

## G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

### 1. Introduzione

(68) Nel corso dell'inchiesta precedente, si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. La presente inchiesta consiste in un riesame, che analizza una situazione in cui le misure antidumping erano già in vigore; essa intende pertanto valutare un'eventuale eccessiva influenza negativa delle misure sulle parti interessate. Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere del dumping causa di pregiudizio, vi fosse motivo di concludere che il mantenimento delle misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, e ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, si è tenuto conto dell'incidenza, su tutte le parti interessate, del mantenimento delle misure in vigore, dell'istituzione di misure alternative o dell'abolizione delle misure.

### 2. Interesse dell'industria comunitaria

(69) Le misure in vigore non hanno consentito ai produttori comunitari di ripristinare un livello di prezzi sul mercato comunitario tale da consentir loro di recuperare la propria redditività. Dall'inchiesta è emerso che le misure non sono mai diventate pienamente efficaci: mentre i prezzi all'importazione sono rimasti inferiori ai prezzi minimi fissati, i prezzi di rivendita degli importatori collegati non hanno rispecchiato tali prezzi minimi. Le prospettive per la situazione del mercato comunitario non sono buone, considerato il rischio reale di un afflusso di MEA, prodotta in impianti recentemente creati, e della continua pressione sui prezzi, che nel 1999 sono persino scesi — in alcuni casi — al di sotto dei prezzi minimi fissati.

(70) Alla luce di quanto precede, il mantenimento delle misure volte a limitare la pressione al ribasso sui prezzi delle etanolamine sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria.

### 3. Interesse degli utilizzatori

(71) Quattro utilizzatori di etanolamine hanno risposto al questionario della Commissione. Due risposte sono state considerate complete e hanno determinato un'inchiesta in loco. Dato che i quattro utilizzatori rappresentano soltanto l'1,4 % del consumo comunitario durante il periodo dell'inchiesta, le informazioni presentate non hanno potuto essere considerate rappresentative. Gli utilizzatori hanno affermato che un eventuale aumento dei loro costi di produzione andrebbe evitato, poiché inciderebbe negativamente sulla loro redditività.

(72) Le informazioni raccolte durante l'inchiesta hanno indicato che durante il periodo dell'inchiesta l'incidenza del prezzo di acquisto delle etanolamine sul costo di produzione del prodotto finito variava tra 2,21 % e 18,82 % (quest'ultima cifra riguarda un caso estremo, per un prodotto per il quale l'etanolamina può essere perfettamente sostituita da un altro prodotto chimico completamente diverso). La media ponderata complessiva è pari al 4,33 % del costo di produzione. L'incidenza massima delle misure proposte è in media inferiore all'1 % e può quindi ritenersi limitata.

(73) Un altro utilizzatore del prodotto in esame ha dichiarato che intendeva fabbricare un prodotto chimico, il glifosato intermedio, nella Comunità utilizzando la DEA, ma che ciò era reso impossibile dai prezzi all'importazione (artificialmente elevati a causa delle misure antidumping) e dall'assenza di forniture locali (comunitarie) di DEA. Va sottolineato che il prezzo minimo sul quale si basa il dazio variabile è sempre stato inferiore ai prezzi d'acquisto fissati per le varie parti interessate durante il periodo dell'inchiesta. Ne consegue che la prima affermazione dell'utilizzatore non corrisponde alla realtà. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che la DEA non era disponibile in quantità sufficienti negli Stati Uniti e che le esportazioni verso la Comunità erano pertanto diminuite. I produttori comunitari hanno avuto bisogno di un certo tempo per adeguarsi all'aumento della domanda, ma la fornitura di DEA non è mai stata così modesta da incidere significativamente sui prezzi e la seconda affermazione della società va quindi ritenuta infondata.

### 4. Conclusioni sull'interesse della Comunità

(74) Il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria poiché consentirebbe di aumentare i prezzi, specialmente per la MEA, portandoli ad un livello non pregiudizievole. Gli utilizzatori del prodotto che si sono manifestati non rappresentavano una quota significativa del consumo comunitario e/o

non erano in grado di provare le loro affermazioni. In ogni caso, le misure incidono soltanto in maniera limitata sui loro costi di produzione. Sulla base di tali considerazioni, si è concluso che non c'era ragione di non prorogare le misure per garantire condizioni concorrenziali e quindi prezzi equi, ed evitare il persistere del pregiudizio all'industria comunitaria.

### H. MISURE ANTIDUMPING

(75) Avendo stabilito che i produttori esportatori statunitensi hanno assorbito le misure nell'arco di un periodo prolungato e che il volume delle importazioni è rimasto considerevole, si è concluso che persistevano le tendenze di fondo. Vista la situazione, si è dovuto decidere su quale base concludere l'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. Dato che le misure in vigore non hanno sortito l'effetto positivo atteso per l'industria comunitaria, si è deciso che occorre:

- prorogare le misure antidumping,
- rivederne la forma,
- adeguarne il livello a quello del dumping e del pregiudizio constatato.

(76) Va sottolineato che i prezzi reali all'importazione vengono utilizzati nei procedimenti antidumping per determinare i margini di dumping e di pregiudizio. L'inchiesta ha dimostrato che i prezzi reali all'importazione non rispecchiano i prezzi di rivendita degli importatori collegati. L'uso di tali dati comporterebbe una sottovalutazione dei margini reali di dumping e pregiudizio per il periodo dell'inchiesta. Si è pertanto concluso che i margini di dumping e di pregiudizio stabiliti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base dovevano basarsi sul prezzo costruito all'importazione.

(77) Per calcolare la soglia del pregiudizio, è stato determinato un prezzo di vendita non pregiudizievole per l'industria comunitaria, tenuto conto di un margine di profitto dell'8 %, confrontato con i prezzi di rivendita degli importatori collegati statunitensi. Eventuali differenze sono state espresse in percentuale del valore all'importazione cif costruito. Sulla base di tale metodo, i margini di sottoquotazione — inferiori ai corrispondenti margini di dumping — erano pari a 10,4 % per Union Carbide Corporation, 13,9 % per Dow Chemical Company e 20,5 % per Huntsman Chemical Company. Nel corso dell'inchiesta precedente, a titolo di confronto, i dazi variabili basati sul prezzo minimo poggiavano su margini di sottoquotazione globali pari a 45,2 % per Union Carbide, 53,5 % per Dow Chemical e 39,5 % per Huntsman.

- (78) I dazi fissi specifici basati sulla differenza tra il prezzo non pregiudizievole e i prezzi di rivendita degli importatori collegati statunitensi ammontano a 59,25 EUR/t per Union Carbide Corporation, 69,40 EUR/t per Dow Chemical Company e 111,25 EUR/t per Huntsman Chemical Company. Questo tipo di misura è ritenuto adeguato, poiché le importazioni dagli Stati Uniti vengono effettuate essenzialmente attraverso società di vendita collegate. Il dazio fisso specifico residuo è fissato a 111,25 EUR/t.
- (79) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sui quali si basa la proroga delle misure ad un livello e in una forma aggiornati. È stato inoltre fissato un periodo entro il quale esse potevano presentare le proprie osservazioni in merito a tali informazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina di cui ai codici NC ex 2922 11 00 (monoetanolamina) (codice Taric 2922 11 00 10), ex 2922 12 00 (dietanolamina) (codice Taric 2922 12 00 10) e 2922 13 10 (trietanolamina), originarie degli Stati Uniti d'America.
- L'aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti delle seguenti società è pari a:

Paese	Società	Dazio fisso specifico
U.S.A.	Union Carbide Corporation Old Ridgebury Road Danbury Connecticut 06817 (Codice addizionale Taric: A115)	59,25 EUR/t
	Huntsman Chemical Corporation 3040 Post Oak Boulevard PO Box 27707 Houston Texas 77056 (Codice addizionale Taric: A116)	111,25 EUR/t
	Dow Chemical Company 2040 Dow Center Midland Michigan 48674 (Codice addizionale Taric: A145)	69,40 EUR/t
	Tutte le altre società (Codice addizionale Taric: A999)	111,25 EUR/t

- Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PARLY